

Codice A13060

D.D. 2 luglio 2015, n. 141

Comune di BARDONECCHIA (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con eventuale concessione amministrativa e relative servitù, per anni 30 (eventualmente rinnovabili) a terzi, di porzione di mq. 65.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 3 - mapp. 4, per realizzazione opere di mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a difesa abitato. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza del 11.06.2015 con cui il Sindaco del Comune di BARDONECCHIA (TO), in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 74 del 23.07.2014 e n. 113 del 22.10.2014, esecutive ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con eventuale concessione amministrativa e relative servitù, per anni 30 (eventualmente rinnovabili), a favore di terzi, della porzione di mq. 65.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 3 – mapp. 4 di cui all'oggetto, per consentire la realizzazione di opere di mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a difesa dell'abitato;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di BARDONECCHIA (TO) unitamente all'istanza ricevuta in data 11.06.2015 a mezzo e-mail, dopo trasmissione a mezzo PEC al Presidente della Giunta Regionale;

visto il verbale inerente la 3^a riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi appositamente indetta per l'approvazione del progetto definitivo relativo alle opere in argomento, ricevuto in data 04.06.2015 con prot. n. 6743/A13060/2.140.20, che APPROVA l'anzidetto progetto definitivo dell'intervento denominato "mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a difesa abitato" il quale prevede il consolidamento della parete rocciosa tramite interventi che vincolano le lame e i pilastri lapidei di grandi dimensioni, presenti sul versante, mediante ancoraggi a barre nonché la realizzazione di un sistema di monitoraggio;

vista la relazione tecnico-estimativa, redatta dal Consorzio Alta Valle Susa (Dott. For. Alberto DOTTA), la quale attesta che il valore dell'opera in argomento, finanziata con fondi statali pari a € 617.543,26 e con fondi regionali pari a € 485.305,64, per complessivi € 1.102.848,90 e finalizzata alla messa in sicurezza di un versante franoso a tutela del sottostante abitato, supera e, pertanto, compensa ampiamente l'indennizzo per il mancato esercizio dell'uso civico originario teorico (per le caratteristiche del versante in questione è di fatto impossibile esercitare l'uso civico da parte della collettività con conseguente rendimento nullo);

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, gl'importi e le valutazioni di cui al sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere accettabili e condivisibili e, pertanto, nessun importo o canone, in caso di eventuale concessione, è dovuto a ristoro della collettività locale, oltre al

beneficio implicito derivante dal miglioramento fondiario costituito dalla realizzanda opera in argomento e dalla mitigazione del rischio per il sottostante abitato che la stessa opera genera;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso dell'area di Civico Demanio di mq. 65.000 in argomento, con eventuale concessione amministrativa e relative servitù, disponendo, per la parte economica, che nessun importo o canone, in caso di eventuale concessione, è dovuto al Comune di BARDONECCHIA (TO) a ristoro della collettività locale, oltre al beneficio implicito derivante dal miglioramento fondiario costituito dalla realizzanda opera in argomento e dalla mitigazione del rischio per il sottostante abitato che la stessa opera genera. Resta fermo l'obbligo di ripristino delle aree oggetto di autorizzazione, anche per gli eventuali danni ambientali, al termine o al decadere della concessione e dopo eventuali manutenzioni, se del caso (le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere);

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo (anni 30 eventualmente rinnovabili) di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di BARDONECCHIA (TO) a effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con eventuale concessione amministrativa e relative servitù a terzi, per un periodo di anni 30 eventualmente rinnovabili, della porzione di mq. 65.000 del terreno

di uso civico in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di BARDONECCHIA (TO) a mutare la destinazione d'uso della porzione di mq. 65.000 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fig. 3 – mapp. 4, per darla eventualmente in concessione amministrativa, con relative servitù, per anni 30 eventualmente rinnovabili, a terzi, per consentire la realizzazione di opere di mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a difesa dell'abitato sottostante in argomento;

che il Comune di BARDONECCHIA (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'eventuale atto di concessione, con relative servitù, che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che non si potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area stessa nonché per la realizzazione delle opere e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata, fatti salvi gli interventi di eventuale urgenza immediata da documentare debitamente;

di dare atto che:

l'area di mq. 65.000 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09 e con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità. Le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere e dopo eventuali manutenzioni, se del caso;

per la realizzazione degli interventi richiesti e per il rilascio dell'eventuale concessione in argomento, con relative servitù, nessun importo o canone, è dovuto a ristoro della collettività usocivista locale, oltre al beneficio implicito derivante dal miglioramento fondiario costituito dalla realizzanda opera in argomento e dalla mitigazione del rischio per il sottostante abitato che la stessa opera genera;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010;

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
D.ssa Laura BERTINO